



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

C.A.P. 09080 – tel. 0785 50047 – fax 0785 50176 – C.F. 00074760950

La Reponsabile del servizio

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, del decreto del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/04/1999, della deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 9/9/2021, e in esecuzione della propria determinazione n. 146 del 15.12.2011

RENDE NOTO

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, **annualità 2021**.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 24:00 del giorno 30 dicembre 2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Le domande pervenute entro i termini daranno titolo – qualora in regola – all'attribuzione del contributo **per l'anno 2021** ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva al **1° gennaio 2021**.

Art. 1 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. essere residenti nel Comune di Tadasuni e nell'immobile per il quale si chiede il contributo;
3. non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla L.R. 13/89;
5. essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica sita nel Comune di Tadasuni e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, non avente natura transitoria;

6. il contratto di locazione deve

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito a abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2020 (presso l'Agenzia delle Entrate) o in regime fiscale della cedolare secca;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo ottenuto;

Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

7. non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89;

8. essere in regola con il pagamento del canone di locazione e della imposta di registro per l'anno 2021;

9. non percepire, per lo stesso titolo, sostegno per l'accesso all'abitazione, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione, compreso il reddito di cittadinanza (componente locazione del reddito di cittadinanza), **nel limite dell'importo del canone sostenuto**.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

1. Fascia A - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,00) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare annuo di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

2. Fascia B - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

3. Fascia Covid - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

N.B. Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art. 4 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Concorrenti inseriti nella fascia (A);

Concorrenti inseriti nella fascia (B);

Concorrenti inseriti nella fascia (C).

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE. Dette percentuali, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del responsabile, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Essa è efficace dal giorno della sua approvazione, ferma restando la possibilità, in capo agli interessati, di presentare opposizione.

Quest'ultima, debitamente motivata, può essere presentata dagli interessati entro il termine di 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Il Comune, entro i successivi 10 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla formazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del responsabile e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 5 – Modalità di determinazione del contributo

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

Esempio 1 di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare: € 12.000,00;

canone annuo : € 3.600,00;

canone sopportabile: € 12.000,00 X 14% = € 1.680,00;

contributo regionale: canone annuo effettivo – canone sopportabile;

quindi ammontare del contributo: € 3.600,00 - € 1.680,00 = € 1.920,00;

Esempio 2 di calcolo dell'ammontare massimo del contributo in presenza di altro finanziamento per il sostegno alla locazione:

canone mensile sostenuto: € 300,00

contributo regionale mensile: € 150,00

contributo mensile altri finanziamento : € 100,00

somma dei due contributi: € 250,00

Poiché la somma dei due contributi è di € 250,00 e risulta inferiore al canone mensile di € 300,00, non vi è alcuna decurtazione del contributo regionale, che sarà perciò di € 150,00;

Esempio 3 di calcolo dell'ammontare massimo del contributo in presenza di altro finanziamento per il sostegno alla locazione:

canone mensile sostenuto: € 300,00

contributo regionale mensile: € 250,00

contributo mensile altri finanziamenti: € 100,00

somma dei due contributi: € 350,00

Poiché la somma dei due contributi è di € 350,00 e risulta superiore al canone mensile di € 300,00, dovrà essere operata la decurtazione del contributo regionale di € 50; pertanto il contributo regionale sarà di € 200,00 (e non di € 250,00);

Art. 6 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che in alcuni casi i contributi del Fondo in oggetto non sono cumulabili con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione e pertanto si determina la riduzione del contributo per la quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Poiché entrambe le misure persegono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

A) Reddito/Pensione di cittadinanza - Non cumulabile

Come disposto dall'articolo 1, co. 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto". Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso Ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

B) Fondo inquilini morosi incolpevoli - Cumulabile

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

C) Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000) - Non cumulabile

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998.

D) Altri contributi - Cumulabile

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. N.B. Il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Art. 7 – Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo **(proporzionalmente alla percentuale assegnata dalla R.A.S.)** a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione.

Art. 8 – Termini di presentazione della domanda

Le domande devono pervenire **entro 30 dicembre 2021**.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando **devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune**, reperibili presso gli uffici comunali e pubblicati sul sito web del Comune di Tadasuni all'indirizzo: www.comune.tadasuni.or.it

Le domande possono essere presentate:

- a mano - mediante consegna unicamente presso gli uffici del Protocollo dal lunedì al venerdì, ore 10:00 – 13:00;
- tramite posta elettronica certificata - all'indirizzo: protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it

Non saranno ritenute valide le domande prive della documentazione richiesta dal presente bando, non sottoscritte e pervenute oltre i termini.

Art. 10 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia del contratto di locazione;
- copia del versamento dell'imposta di registro valida per l'anno 2021 (mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- copia della **attestazione ISEE**, in corso di validità
- per i cittadini immigrati, copia del titolo di soggiorno in corso di validità
- eventuale dichiarazione "reddito zero";
- ogni altra documentazione ritenuta utile a corredo della domanda.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

La Responsabile del servizio
F.to Antonella Deiana